



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

*Regolamento comunale per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 30 del 27 Novembre 2017 e modificato con delibera n. 1 del 28 Febbraio 2018 e modificato con delibera n. 3 del 25 Marzo 2019



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

INDICE

PARTE I[^]

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Definizioni.
- Art. 3 - Il Responsabile del procedimento
- Art. 4 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione.
- Art. 5 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione.
- Art. 6 - Principali obblighi del concessionario.
- Art. 7 - Rinnovo della concessione.
- Art. 8 - Nuova concessione per subentro.
- Art. 9 - Rinuncia all'occupazione.
- Art. 10 - Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione.
- Art. 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione.

PARTE II[^]

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 12 - Disposizioni generali.
- Art. 13 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 14 - Fattispecie di occupazioni.
- Art. 15 - Suddivisione del territorio comunale.
- Art. 16 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 17 - Misurazione dell'area occupata - criteri.
- Art. 18 - Disciplina delle tariffe.
- Art. 19 - Occupazioni permanenti.
- Art. 20 - Occupazioni temporanee.
- Art. 21 - Criteri particolari di determinazione del Canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 22 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.
- Art. 23 - Occupazioni con impianti pubblicitari.
- Art. 24 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari.
- Art. 25 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici.
- Art. 26 - Esecuzione di lavori ed opere.
- Art. 27 - Occupazioni d'urgenza.
- Art. 28 - Occupazioni abusive.
- Art. 29 - Occupazioni esenti ed escluse.
- Art. 30 - Forme di gestione.
- Art. 31 - Modalità e termini per il pagamento del canone.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

- Art. 32 - Penalità, indennità, sanzioni.
- Art. 33 - Definizione agevolata della penale
- Art. 34 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi.
- Art. 35 - Contenzioso
- Art. 36 - Responsabile del Servizio.
- Art. 37 - Disciplina transitoria.
- Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 39 - Rinvio

PARTE I[^]

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Cortemaggiore, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, ha istituito a decorre dal 01/01/1999 il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, avente natura di entrata patrimoniale, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il Regolamento disciplina la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività;
4. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione o che si realizzano in aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento con i termini di “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti come risultanti dal precedente articolo. Con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
2. Ai fini del presente Regolamento per “canone” si intende il corrispettivo dovuto al comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per “concessione” l'atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta a carattere permanente;
4. Per “autorizzazione”, l'atto amministrativo scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta a carattere temporaneo;
5. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e di necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Art. 3- Il Responsabile del procedimento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale verranno individuati i servizi e le strutture comunali o dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume Po che a seconda delle competenze riceveranno le domande delle diverse tipologie di occupazione, contestualmente verrà individuato il Responsabile del procedimento del rilascio dell'autorizzazione e il Responsabile del procedimento della gestione del canone di occupazione;
2. Il Responsabile del procedimento del rilascio dell'autorizzazione :
 - Cura la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica, comprensiva di allegati, da utilizzare per la presentazione della comunicazione e delle domanda di occupazione suolo pubblico definendone la procedura e la modalità dell'invio ;
 - Provvedere ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, compresa l'acquisizione dei pareri di altri servizi e/o commissioni, nelle materie di competenze di queste ultime;
 - Sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività istruttorie predette ed adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti;
 - Cura che siano indicati nell'apposito registro siano indicati : numero, data di rilascio e di scadenza delle concessioni rilasciate, ogni provvedimento di modifica, sospensione, revoca delle concessioni stesse;
 - In caso di gestione del canone affidata a terzi verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto;
 - Compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti in materia di canone di concessione.
3. Il Responsabile del procedimento della gestione del canone di occupazione :
 - Compie ogni attività, comunque disposta per legge e dai regolamenti, in materia di canone di concessione : cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni.
 - In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase istruttoria e concessoria che resta di esclusiva spettanza del Comune , del legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Art. 4 - Procedimento per il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Le richieste, in carta legale, se previsto dalla relativa normativa, e corredate di tutti gli elementi prescritti dalla legge, intese ad ottenere le predette autorizzazioni/concessioni devono essere presentate al competente Ufficio del Comune o dell'Unione Bassa Val d'Arda Fiume PO. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

3. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.
4. Il rilascio delle autorizzazioni/concessioni contemplate dal presente articolo spetta al responsabile del competente servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marche da bollo (una per la domanda e una per l'autorizzazione/concessione);
 - diritti di istruttoria e spese di sopralluogo, se dovuti;
 - deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione).
5. L'entità della cauzione, se richiesta, è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
6. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è, di norma, di 30 giorni dal momento di ricevimento della domanda completa di ogni sua parte.
7. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda, fatto salvo l'assegnazione dei posteggi liberi in concessione decennale nei mercati e nelle fiere o per le attività istituzionalmente rilevanti. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono l'autorizzazione o la concessione ad occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
8. La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera.
9. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.
10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 5 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione e di concessione

1. Le autorizzazioni e concessioni, che costituiscono il titolo che legittima l'occupazione, indicheranno le generalità, il domicilio del concessionario, la durata della autorizzazione/concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione. Inoltre detti provvedimenti conterranno gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Copia della concessione rilasciata è trasmessa, a cura del responsabile del procedimento al responsabile della Cosap, se non individuato nel responsabile dell'autorizzazione, o alla Società concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone al fine dell'effettuazione dei controlli del caso;

Art. 6 - Principali obblighi del concessionario



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

1. Le autorizzazioni/concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione/concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. E' tenuto inoltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione.
7. Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio.
9. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione

Art. 7 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 15 giorni prima, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e dimostrazione di avvenuto pagamento del prelievo sull'occupazione di suolo pubblico. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

4. E' esclusa la possibilità di un rinnovo tacito. In ogni modo non è possibile assentire più di due rinnovi, dovrà quindi essere rilasciata una nuova autorizzazione/concessione.

Art. 8 - Nuova concessione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 4. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato e dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'evento.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il cedente, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a presentare, oltre a quanto indicato nel comma 1° del presente articolo, anche copia che attesti il pagamento del Canone COSAP per l'anno solare in corso. Il mancato pagamento del Canone COSAP è presupposto ostativo al fine del rilascio della nuova concessione per subentro. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento del canone, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
5. Per le concessione rilasciate per i passi carrai la voltura tra famigliari non è soggetto a rilascio di nuova concessione, e la richiesta va comunicata agli uffici competenti;

Art. 9 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della autorizzazione/concessione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dal titolare della concessione per il rilascio della medesima. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non spetta alcun rimborso del canone dovuto nel caso di occupazioni permanenti; è prevista la restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione nel caso di occupazioni temporanee.

Art. 10 – Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione/concessione

1. L'amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando inoltre che le occupazioni permanenti non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Art. 11 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione/concessione

1. Sono cause di decadenza della autorizzazione/concessione:
 - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di autorizzazione/concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.), ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio di contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - Il mancato inizio dell'occupazione del suolo avuto in autorizzazione/concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - Revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - Mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - Mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio.
2. La pronuncia di decadenza della autorizzazione/concessione può essere pronunciata d'ufficio:
 - a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone - con relativi interessi e sanzioni - entro i 30 giorni dalla notifica del sollecito di cui all'art. 32 comma 2 di questo regolamento;
 - b) in caso di violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
 - c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.
4. La decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della autorizzazione/concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
5. Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

PARTE II DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Sono soggette al canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

3. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione/concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 14 - Fattispecie di occupazioni

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: temporanee e permanenti.
2. Le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, sono temporanee.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito di rilascio di un atto di autorizzazione.
4. Le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.
5. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
6. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a. "pluriennali", quelle di durata di più anni che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo, i chioschi e le edicole, ecc.);
 - b. "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;
7. Ai fini del presente Regolamento si intendono passi carrabili i manufatti costituiti da listoni di pietra o di altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.
8. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (cd. passi a raso) e tenendo conto delle esigenze di viabilità esistenti sul proprio territorio, può, previo rilancio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata dei veicoli sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione dell'area imposto alla collettività a vantaggio del proprietario dell'accesso non può, comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari, attività da parte del proprietario medesimo.
9. Le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, sono considerate temporanee ai fini della determinazione del canone dovuto.
10. E' fatto divieto occupare suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o sovrastante, senza aver ottenuto preventivamente la autorizzazione/concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Art. 15 - Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in tre categorie, così come elencate nell'allegato sub a) al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata da elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
3. Il canone è graduato tenuto conto che alle strade, agli spazi e alle altre aree pubbliche sono stati attribuiti i seguenti coefficienti di importanza:

per le occupazioni permanenti (TBP) :

Categoria	Coefficiente di importanza
1 [^]	1,00
2 [^]	0,81
3 [^]	0,69

per le occupazioni temporanee (TBT):

Categoria	Coefficiente di importanza
1 [^]	1,00
2 [^]	0,71
3 [^]	0,52

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.
5. Ogni variazione a detta classificazione verrà deliberata dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

Art. 16 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, ovvero espressa in capacità per le cisterne dei distributori di carburante. Per le occupazioni temporanee il canone tiene conto anche della durata dell'occupazione.
2. Qualora l'ammontare del canone per occupazione temporanea o permanente risulti di importo pari o inferiore a € 5,00, lo stesso non è dovuto.

Art 17 - Misurazione dell'area occupata - criteri

1. Per superficie occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti, considerando anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi, né utilizzati da altri, per effetto dell'area concessa.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

2. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tariffabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Ove tende o simili siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone per l'occupazione sovrastante il suolo, va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dalle aree medesime.
4. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tariffazione.
5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tariffate con la tariffa di categoria superiore.
3. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tariffabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento del canone.
4. Per i passi carrabili (di cui al c. 7 dell'art. 14 del presente regolamento) la superficie assoggettabile al canone è determinata sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro. Per larghezza deve essere conteggiata tutta la lunghezza dell'interruzione del marciapiede o del manufatto insistente sul suolo pubblico. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
5. Per i passi a raso con regolare cartello di divieto di sosta (di cui al c. 8 dell'art. 14 del presente regolamento) la superficie assoggettabile al canone è determinata sulla base dell'area concessa.
6. Non si fa comunque luogo alla tariffazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 500 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
8. Per le sole occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ad esclusione quindi delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone), le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
9. Per le sole occupazioni realizzate da espositori durante lo svolgimento della fiera di San Giuseppe, le superfici sono calcolate in ragione del 100 per cento sino a 80 mq. e del 37 per cento per la parte eccedente gli 80 mq.
10. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posteggio o stand assegnato con l'atto di concessione.

Art 18 - Disciplina delle tariffe.

1. La determinazione delle tariffe sarà deliberata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza di deliberazione, si intendono confermate le tariffe già in vigore. L'eventuale delibera di aumento, con validità dal 01 gennaio dell'anno solare in corso, comporterà l'emissione di avvisi di conguaglio tra quanto già versato con le precedenti tariffe (acconto) e quanto dovuto.
3. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera va graduata in rapporto alla durata dell'occupazione.

Art 19 - Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare, non frazionabile; pertanto per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto in relazione alla superficie occupata ed in base alle seguenti tariffe base permanente (TBP):
- € 26,00 per la 1° categoria;
 - € 21,00 per la 2° categoria;
 - € 18,00 per la 3° categoria;

3. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza moltiplicando la tariffe base permanente (TBP) per i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Tipologia occupazione	Coefficiente moltiplicatore
Edicole	1,0
Pubblici esercizi, dehor	0,85
Passi carrabili	0,5
Accessi carrabili a raso con divieto di sosta	0,5
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,3
tende o simili aggettanti	0,3
Altre occupazioni	1,0

4. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto il canone annuale in base ai seguenti parametri:
- a. Per l'occupazione del suolo effettuata con le colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, chioschi e tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie in base alla superficie occupata dai singoli manufatti;
 - b. Per l'occupazione del sottosuolo con serbatoi, compresi quelli dell'acqua e dell'aria compressa in base al numero dei serbatoi.
5. Qualora i soggetti interessati a norma del Codice della Strada facciano richiesta di apposto cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante gli accessi a raso antistati la proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa di € 26,00 una tantum e del canone di occupazione annuale in relazione alla superficie autorizzata.

Art 20 - Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno, eventualmente ad ore qualora l'occupazione abbia durata inferiore al giorno, in relazione alla superficie occupata ed in base alle seguenti tariffe base (TBT):
- € 1,55 per la 1° categoria;
 - € 1,10 per la 2° categoria;
 - € 0,80 per la 3° categoria;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico il canone si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza moltiplicando la tariffe base permanente (TBT) per i seguenti coefficienti moltiplicatori:

Tipologia occupazione	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,3
Tende o simili aggettanti	0,3
Fiere e festeggiamenti	1,2
Pubblici esercizi da gennaio a maggio e da settembre a dicembre	0,5
Attività edilizia dal 1° al 15° gg	0,35
Attività edilizia dal 16° al 30° gg	0,25



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Attività edilizia oltre il 30° gg	0,17
Ambulanti e produttori agricoli per periodi sino a 15 gg	0,5
Ambulanti e produttori agricoli per periodi superiori a 15 gg	0,32
Spettacolo viaggiante	0,15
Manifestazioni sportive, culturali, politiche, assistenziali e del tempo libero, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita a somministrazione di alimenti e bevande.	0,25
Commercio su area pubblica	0,50
Espositori Fiera San Giuseppe	3,55
Ambulanti Fiera San Giuseppe	1
Mercatino antiquariato	0,39

3. Per le occupazioni realizzate dagli operatori della fiera di San Giuseppe (sia ambulanti che espositori) e per quelle in occasione dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato, il canone è determinato considerando l'occupazione "piena" cioè per l'intera giornata anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

4. In ogni caso qualunque sia la categoria di riferimento, la fascia oraria, la durata e indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico è pari a € 0,13 al metro quadrato o lineare e per giorno, mentre la tariffa minima per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive è € 0,08 al metro quadrato o lineare e per giorno.

5. Le occupazioni effettuate dagli operatori del mercato settimanale si considerano comunque di 6 ore.

6. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento, se non diversamente indicato nella tabella precedente;

7. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni, si dispone la riscossione anticipata, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50 per cento. Tale riduzione non si applica in caso il versamento venga effettuato quando l'occupazione è già in essere, a esclusione delle occupazioni effettuate dagli operatori mercatali titolari di posteggio fisso, per le quali si rimanda all'art. 31 comma 4 del presente regolamento.

8. Per le occupazioni degli espositori della Fiera di San Giuseppe con spazio espositivo superiore a 80 mq si applica per i mq eccedenti la tariffa di € 2 al mq.

Art. 21 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa ai sensi art 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Contestualmente al versamento va prodotto all'ente impositore, o al concessionario della riscossione - se presente-, il numero delle utenze servite al 31 dicembre dell'anno precedente.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Art. 22 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le eventuali prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la quantità dei conduttori, ecc.
2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, la concessione comunale è rilasciata in conformità al vigente regolamento edilizio che disciplina la materia.

Art. 23 – Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, la concessione è rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento di pubblicità ed edilizio. I cartelli e le insegne pubblicitarie sono soggette al canone COSAP per la parte sporgente su suolo pubblico. La superficie soggetta è calcolata sulla proiezione al suolo del mezzo pubblicitario ed in ogni caso con arrotondamento al mq. superiore.

Art. 24 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del Vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 25 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) possono sostare per non più di 1 ora sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, previo permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.
3. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 26 - Esecuzione di lavori ed opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, l'Amministrazione Comunale avrà potere discrezionale nel fissare i tempi ed i modi dell'occupazione (nonché i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 27 - Occupazioni d'urgenza



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

1. Fatte salve le disposizioni contenute in regolamenti speciali, per far fronte a particolari situazioni di emergenza o quando, si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato anche senza il formale provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico, semplicemente con il nulla osta verbale dell'ufficio competente. La domanda di concessione a sanatoria deve essere contestualmente inoltrata al Comune. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto dagli art.21 C.d.S. e 31 del relativo regolamento di esecuzione.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 28 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 28 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza l'atto di autorizzazione/concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre al termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della autorizzazione/concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Le occupazioni abusive sono soggette, ai sensi dell'art. 63 lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e si presumono installate dal 1 gennaio dell'anno in cui sono state accertate, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale. E' ammessa la prova di natura documentale a carico del trasgressore.
5. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art.20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche.
6. Sulle somme dovute per l'indennità si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data dell'accertamento.
7. Per le occupazioni abusive il verbale di accertamento o contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 30 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

Art. 29 - Occupazioni esenti ed escluse



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

1. Il canone è esente, ovvero non è dovuto per:
 - a le occupazioni realizzate dallo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - b le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
 - c le occupazioni realizzate da associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo Comunale e quelle realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs 04/12/1997 nr. 460 per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - d le occupazioni temporanee realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g le occupazioni cimiteriali;
 - h le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute;
 - i le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - j le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - k le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
 - l le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile;
 - m le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti e le occupazioni poste in essere per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - n le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - p le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi, di durata non superiore a 6 ore;
 - q le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
 - r le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - s le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 - t le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa Tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 c.1 del D.Lgs 507/1993 e legislazione precedente.
2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. Il canone è escluso per:
 - a . occupazioni temporanee o permanenti di aree appartenenti alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

- b. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della Provincia o al Demanio statale.

Art. 30 - Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potrà essere gestito direttamente dal Comune, ovvero mediante associazione con altri enti locali od in affidamento a terzi ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità sia nel caso di gestione diretta che nel caso di affidamento a terzi:
 - a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune, nel rispetto delle vigenti normative;Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, nel caso corrispondano allo stesso titolare, purché gli estremi dei provvedimenti siano espressamente indicati nella causale di versamento.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 4 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento. L'omesso, il parziale o il tardivo versamento rispetto alle prescritte scadenze comporta il decadimento del beneficio della riduzione per occupazioni ricorrenti.
5. Coloro i quali *non* sono titolari di alcuna concessione circa l'occupazione di spazi ed aree, ma che comunque occupano i predetti luoghi, nel momento in cui i legittimi titolari non dovessero essere presenti (ovverosia i c.d. "spuntisti"), sono tenuti al pagamento *giornaliero* del canone, come indicato nel presente articolo. Il mancato pagamento delle presenze pregresse è motivo di non assegnazione di spazi per future presenze.
6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è uguale o superiore.
7. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme inferiori a €. 5,00.

Art. 32 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone - o di una sua rata, nei casi di suo pagamento rateale ai sensi dell'art. 31 - entro la prevista scadenza, il competente ufficio o, se presente, il Concessionario della gestione del canone occupazione suolo pubblico notifica anche con raccomandata A/R al concessionario inadempiente un sollecito assegnandogli 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

notifica del sollecito, per eseguire il pagamento, con l'avvertimento che in difetto la concessione di suolo pubblico potrà essere oggetto di pronuncia di decadenza ai sensi ed effetti dell'art.10 comma 2 - con conseguente abusività dell'occupazione che si protragga oltre la data della suddetta pronuncia- ed il credito verrà riscosso coattivamente.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate.
4. Per le occupazioni abusive, in luogo del canone è dovuta un'indennità pari al canone maggiorato del 50%; sull'indennità è calcolata una sanzione doppia all'indennità stessa oltre agli interessi legali.
5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.
6. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00. Qualora le violazioni rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.

Art. 33 - Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del canone, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere ridotta su istanza di parte, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a) allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se la definizione agevolata è effettuata entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
 - b) al 1,5% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre i 14 giorni e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - c) al 1,67% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre 90 giorni, dalla data di scadenza;
 - d) al 3,75% (oltre interessi legali) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 90 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
2. Le percentuali indicate sono soggette a modifiche di legge.

Art. 34 - Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione Comunale ovvero il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni, con l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento dell'indennità, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

3. La riscossione coattiva del canone, dell'indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. N. 43/1988, ovvero, se alla riscossione provvede direttamente l'ente locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, dello stesso art. 52, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
4. Il Comune o il Concessionario affidatario della gestione del canone di occupazione suolo pubblico provvedono altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.
5. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.
6. Non è previsto il rimborso del canone nell'ipotesi di rinuncia ad un'occupazione permanente (art.8 comma 1), il cui canone cessa di essere dovuto dall'anno successivo alla rinuncia.
7. Per la decorrenza del diritto al rimborso in caso di rinuncia ad un'occupazione temporanea si rinvia a quanto disposto al riguardo dall'art.9 comma 1.

Art. 35 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di occupazione, se e quanto dovuto, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 36 - Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. Nel caso di affidamento a terzi competerà all'affidatario quanto previsto al comma 1.

Art. 37 - Disciplina transitoria

1. Le autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate a richiesta del titolare nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 38 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018. Da tale data è abrogato il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 21/12/1998 e tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39 – Rinvio



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

ALLEGATO SUB A)

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLE RISPETTIVE CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL COSAP

Vie/piazze	Categoria
Largo Umberto I	1
Piazza Borca del Cadore	2
Piazza Cinquecentenario	2
Piazza Maffeo da Como	1
Piazza Mazzini	1
Piazza Patrioti	1
Via della Concordia	2
Via Agosti	2
Via Alberto da Giussano	3
Via Anna Frank	2
Via Archieri	2
Via Arda	2
Via Bandirali	3
Via Battisti	1
Via Besenzone	2
Via Blora	2
Via Boni Brighenti	2
Via Bonomi	2
Via Braganza del Parà	2
Via Bramante	2
Via Busseto	3
Via Camisa	2
Via Caorso	3
Via Carini	2
Via Cavallotti	1
Via Cavanca	3
Via Cavour	1
Via Cipelli	2
Via Colombini	1
Via Cortemaggiore	3
Via Cremona	3



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Via Dallanegra	2
Via de Gasperi	2
Via del Cristo	3
Via del Molino di Sotto	3
Via del Riglio	3
Via del Segno	3
Via della Chiusa	3
Via della Liberta'	1
Via Don Paolo Ziotti	1
Via Draghi	2
Via Dulcibello	2
Via Erbatici	3
Via Europa	2
Via F. Fabbrizzi	2
Via Falcone e Borsellino	2
Via Fermi	2
Via Fiorenzuola	3
Via Firenze	2
Via Fiume	1
Via Flaminio da Parma	3
Via Foscolo	2
Via Galilei	3
Via Galluzzi	2
Via Garibaldi	1
Via Genova	2
Via Giovanni Paolo II	2
Via Giovanni XXIII	2
Via Gocciadoro	1
Via Goldoni	3
Via Gorizia	2
Via Grossa	3
Via IV Novembre	1
Via King M.L.	2
Via Le Corti	3
Via Leonardo da Vinci	3
Via Leopardi	1
Via Mafalda di Savoia	2
Via Mafrendi	1
Via Magnana	3
Via Manzi	1
Via Marconi	1
Via Maritiri delle Foibe	2
Via Mattei	2
Via Matteotti	1



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (COSAP)

Via Mazzola	2
Via Milano	2
Via Monte dei Poveri	3
Via Morlenzetto	3
Via Morlenzo	3
Via Moro Aldo	2
Via Nizza	2
Via Ongata Rongai	2
Via Pallavicino	1
Via Pascoli	1
Via Piacenza	3
Via Piccacane	3
Via Pordenone	2
Via Ranuccio Farnese	3
Via Respighi	1
Via Roma	1
Via Rossetti Gabriele	2
Via Rubini	1
Via Salvo D'Acquisto	3
Via San Damiano	3
Via San Giovanni Bosco	2
Via San Lorenzo	1
Via Sant' Anna	3
Via Santina	3
Via Sauro	1
Via Scarpa	3
Via Strada Vecchia	3
Via Tagliasacchi	2
Via Tassi Carlo	3
Via Torino	2
Via Torricella	1
Via Toscanini	2
Via Tre Case	3
Via Trento	2
Via Trieste	2
Via Turati	2
Via Venezia	2
Via Verdi	1
Via Verona	2
Via Villetto	3
Via Vitali	1
Via Volontari del Sangue	3
Via XX Settembre	1
Via XXIV Maggio	1



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

*Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP)*

Via Ziotti	1
Via Zucchi	2
Viale Veneto	1